

Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda – estensione Decreto Sostegni bis

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda – estensione Decreto Sostegni bis



L'articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta da parte del beneficiario?

Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

L'Agenzia delle entrate, con una risposta pubblicata l'11 giugno 2021 nel proprio sito web (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni>), chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la [risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020](#)”.

Il testo completo della risposta

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda – estensione Decreto Sostegni

bis

D. *L'articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio). Quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta da parte del beneficiario?*

R. Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, **il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920**, istituito con la [risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020](#). Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato [decreto-legge n. 73 del 2021](#), si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ["Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"](#), e successive [modifiche](#). (link versione consolidata: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_in_formal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_it.pdf)